

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCIV
n. 1

RELAZIONE

SULL'OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI
CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI
RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE IN CASO DI CRISI DI
STABILIMENTI INDUSTRIALI DI INTERESSE
STRATEGICO NAZIONALE, CONCERNENTE LO
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO

(Aggiornata al 12 luglio 2013)

*(Articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231*

**Trasmessa dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare**

(ORLANDO)

Trasmessa alla Presidenza il 22 luglio 2013

PAGINA BIANCA

**PRIMA RELAZIONE SEMESTRALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE
DEL 24 DICEMBRE 2012, N. 231, RELATIVA ALLO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO**

Inquadramento generale

Nel 1961 Taranto fu scelto per ospitare il quarto e più grande polo siderurgico italiano, realtà eccezionale non solo nel panorama nazionale, ma anche a livello europeo, al tempo gestito dalla società pubblica ITALSIDER.

Negli anni '80, dopo uno sviluppo che aveva determinato, fra l'altro, una forte espansione del quartiere "Tamburi" prospiciente lo stabilimento di Taranto, il settore siderurgico attraversò un periodo di crisi, e nel 1988 l'ITALSIDER cambiò denominazione in ILVA S.p.A.

Nel 1995 il polo siderurgico di Taranto fu acquisito dal gruppo Riva.

Sin dal 2005 il Ministero dell'ambiente si è fatto promotore di iniziative per il miglioramento delle prestazioni ambientali dello stabilimento, anche per garantire il rispetto degli obblighi recati dalla direttiva 96/61/CE in materia di IPPC (*Integrated Pollution Prevention And Control* – prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). In particolare, nel novembre 2005 il Ministro dell'ambiente istituì una Segreteria Tecnica le cui attività, finalizzate alla verifica dell'adempimento da parte di ILVA degli impegni assunti nell'ambito di pregressi Atti d'Intesa tra la Società e gli enti territoriali e locali, coinvolsero l'azienda, la Regione e gli enti locali e si conclusero con la definizione da parte dell'azienda di un "Piano di interventi per adeguamento dello stabilimento alle Linee Guida B.A.T.", ovvero ai documenti europei relativi alle migliori tecniche disponibili.

Nel marzo 2007, sulla base anche delle conclusioni dei lavori della Segreteria Tecnica, l'ILVA ha presentato a questo Ministero l'istanza per il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) per lo stabilimento di Taranto, in ottemperanza al D.Lgs n.59/05 di recepimento della direttiva IPPC.

Nell'aprile 2008, in considerazione della criticità dell'area e dell'elevato numero di impianti industriali presenti, alcuni soggetti ad AIA statale e altri ad AIA regionale, i Ministeri interessati, gli enti territoriali, le agenzie ambientali e i principali operatori industriali dell'area sottoscrissero un Accordo di programma per l'area industriale di Taranto e Statte, finalizzato al rilascio delle AIA per tutti gli impianti coinsediati, in conformità a quanto espressamente previsto in casi di particolare complessità dall'art. 5, comma 20, del D.Lgs. 59/05. Tale accordo, finalizzato all'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo, le politiche del territorio e le strategie aziendali, fu poi integrato nel febbraio 2009 con le azioni correlate alle emissioni di diossine e furani dal camino E312 dell'agglomerato.

Va peraltro sottolineato che non tutti gli impegni sottoscritti nel citato Accordo di Programma, per quanto assunti quale presupposto dell'AIA, hanno trovato attuazione a causa di ritardi o rinvii sia da parte degli operatori industriali, sia da parte di alcune amministrazioni firmatarie. Ad esempio,

dell'Ambiente (decreto in corso di registrazione). Finalità di tale rapporto è aggiornare il Parlamento sulla situazione sanitaria del sito;

- presentazione di un rapporto semestrale al Parlamento da parte del Ministro dell'Ambiente in merito allo stato di attuazione delle condizioni del provvedimento di riesame dell'AIA.

Il presente documento costituisce, per l'appunto, il primo rapporto semestrale previsto dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 207/2012, che testualmente dispone che "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo."

A riguardo risulta critico il fatto che la nuova discarica di rifiuti non pericolosi potrebbe essere stata realizzata non conformemente con il progetto approvato con il decreto di VIA regionale. Ulteriori criticità riguardano gli interventi di ripristino ambientale operati da ILVA nell'area, le modalità di autorizzazione della nuova discarica di rifiuti pericolosi, le attuali modalità di esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi in corso di esaurimento. In merito è stato predisposto un approfondimento tecnico da parte di ISPRA. Oltre a ciò la medesima discarica in data 4 marzo 2013 è stata oggetto di una ordinanza di demolizione da parte del sindaco di Statte in quanto ritenuta opera abusiva, ed è stato conseguentemente disposto il ripristino dei luoghi entro 90 giorni. Avverso tale provvedimento è pendente un ricorso da parte di ILVA presso il TAR.

Oltre a ciò ILVA sta provvedendo solo ora, e con difficoltà, a far pervenire la documentazione tecnica integrativa relativa all'aggiornamento dei piani di gestione delle nuove discariche, alla gestione delle acque e alla gestione dei rifiuti, alla luce delle osservazioni formulate in merito dalla Commissione IPPC.

Contenuti nel provvedimento di riesame

Il decreto del 26 ottobre 2012, integra le determinazioni già contenute nel provvedimento di AIA del 4 agosto 2011. Esso, tenendo anche conto dei provvedimenti della magistratura, specifica un insieme di misure per:

- adeguare negli stretti tempi tecnici lo stabilimento siderurgico al documento di Conclusioni sulle BAT relative al settore siderurgico di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. dell'8 marzo 2012, anticipando la tempistica, fissata a livello europeo per il 2016;
- recepire in maniera puntuale quanto previsto dal Piano di risanamento della qualità dell'aria, adottato dalla Regione Puglia, con particolare attenzione al quartiere Tamburi di Taranto e con riferimento alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate;
- recepire le rettifiche al provvedimento di AIA indicate dalla sentenza del TAR Lecce.

Il decreto di riesame del 26 ottobre 2012 costituisce pertanto un primo stralcio del complessivo riesame dell'AIA, e pertanto è previsto che, con successivi provvedimenti di riesame, saranno disciplinate:

- le discariche interne, la gestione dei materiali, sottoprodotto e rifiuti inclusi, e la gestione delle acque,
- le restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate, nonché il Sistema di gestione ambientale e la gestione energetica.

Inoltre il decreto del 26 ottobre 2012 ha previsto che, oltre ai casi espressamente previsti dalla norma (art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), si provvederà ad un nuovo riesame:

- su istanza della Regione Puglia, a seguito della definizione del documento per la valutazione del danno sanitario ai sensi della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21,
- a seguito della presentazione da parte di ILVA S.p.A., entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, del progetto filtri a maniche camino E312 agglomerato;
- a seguito della presentazione da parte di ILVA S.p.A., entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, del progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari. Tale ultimo progetto, nonostante la scadenza del termine, non è ancora stato validamente presentato da ILVA.

L'allegato tecnico del provvedimento di riesame del 26 ottobre 2012 (parere istruttorio), contiene 94 prescrizioni sia di tipo impiantistico che gestionale, nonché richieste di piani e progetti per l'adeguamento ambientale.

Il decreto fissa una tempistica serrata per l'attuazione degli interventi, finalizzata a conseguire gli adeguamenti alle nuove BAT (migliori tecniche disponibili di riferimento indicate a livello comunitario) ben prima dei tempi fissati a livello comunitario (marzo 2016). Il decreto, inoltre, fissa una disciplina di autocontrolli e verifiche da parte di ISPRA molto più rigorosa di quella generalmente prevista per gli altri impianti soggetti ad AIA. In particolare sono previsti rapporti trimestrali (invece che annuali) da parte del gestore, ispezioni con periodicità parimenti trimestrale da parte dell'autorità di controllo (ISPRA) e valutazioni, sempre su base trimestrale, sullo stato di attuazione delle prescrizioni da parte di ISPRA e da parte del gruppo istruttore della Commissione AIA-IPPC.

Si noti che l'AIA, in generale, non sviluppa specifiche valutazioni in merito agli aspetti sanitari, ma a riguardo recepisce le determinazioni delle autorità competenti, così come avviene per altre materie quali la sicurezza dei lavoratori o la protezione dal rischio di incidente rilevante.

Nel caso specifico del decreto di riesame del 26 ottobre 2012, le determinazioni in materia sanitaria richiamate sono state le seguenti:

- in premessa si riconosce la necessità di sviluppare, contestualmente all'attuazione dell'AIA, un apposito piano di monitoraggio sanitario nell'area di Taranto, da realizzare a cura e spese delle Amministrazioni preposte alla tutela della salute e dell'ambiente;

- nell'articolato si riconosce che potrà essere richiesto dalla Regione Puglia il riesame del provvedimento, a seguito della definizione del documento per la valutazione del danno sanitario ai sensi della legge regionale 24 luglio 2012, n. 2, la cui definizione era stata prevista entro il gennaio 2013. A riguardo va chiarito che ad oggi (nonostante i termini fissati siano ampiamente scaduti) non risulta che l'ARPA abbia predisposto alcun rapporto, né che la Regione Puglia lo abbia approvato, né tanto meno che abbia proposto l'apertura di un procedimento di riesame su tale base.

Adempimenti del provvedimento di riesame

In attuazione del decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2013 (prescrizione n. 17 del parere istruttorio), in data 27 gennaio 2013 ed in data 27 aprile 2013 ILVA S.p.A. ha trasmesso le relazioni trimestrali sullo stato degli adempimenti relative rispettivamente al primo ed al secondo trimestre di vigenza del provvedimento (periodi dal 27 ottobre 2012 al 26 gennaio 2013 e dal 27 gennaio 2013 al 26 aprile 2013).

L'esame di tali rapporti, nonché gli esiti delle ispezioni condotte presso lo stabilimento e le istruttorie sulla documentazione presentata da ILVA in attuazione dell'AIA, ha reso evidenti ritardi nell'attuazione delle prescrizioni e altre specifiche violazioni.

In particolare, con riferimento al primo trimestre, ISPRA ha accertato e notificato con nota del 17 maggio 2013 la violazione delle seguenti prescrizioni del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2012 (il riferimento è alla numerazione riportata nel parere istruttorio allegato al decreto di riesame):

- n. 6 (chiusura dei nastri, limitatamente al periodo 27 gennaio-17 febbraio 2013)
- n. 11 (rete idranti cumuli parchi primari)
- n. 12 (fog cannon)
- n. 16 (depolverazione *stock house* AFO/2)
- n. 70 – IV punto (nebulizzazione acqua area GRF e svuotamento paiole)
- n. 41 (emissioni visibili caricamento cokeria)
- n. 42 (emissioni polveri batt. 9-10 cokeria)
- n. 49 (superamento valore limite particolato di 25 g/t-coke alle torri cokeria)
- n. 89 (mancate comunicazioni per emissioni cokeria)

In base agli ulteriori elementi acquisiti da parte della Commissione AIA- IPPC e da ISPRA, la competente Direzione Generale ha segnalato a ISPRA la necessità di contestare ad ILVA S.p.A., inadempienze nell'attuazione delle seguenti ulteriori prescrizioni durante il secondo trimestre (il riferimento è alla numerazione riportata nel parere istruttorio allegato al decreto di riesame):

- n. 1 (presentazione progetto copertura e impermeabilizzazione dei parchi primari)
- n. 4 (coperture parchi minori)
- n. 5 (movimentazione materiali trasportati via mare)

- n. 6 (chiusura dei nastri mancato rispetto tempistica)
- n. 40-51-58-65-67 (chiusura edifici)
- n. 41 (emissioni visibili caricamento cokeria – violazione continuata)
- n. 42 (emissioni polveri batt. 9-10 cokeria – violazione continuata)
- n. 49 (presentazione progetto *dry quenching* torri cokeria)
- n. 70 (punto 2 – fenomeno slopping)
- n. 70 (punto 3- coperture area GRF e area svuotamento paiole)
- n.89 (mancate comunicazioni per emissioni cokeria)

In particolare, riguardo l'adempimento delle prescrizioni n. 1 e n. 49, la Commissione AIA-IPPC non ha riscontrato elementi sufficienti a proseguire i lavori istruttori, ritenendo, pertanto, non adempiute le suddette prescrizioni. Sulla base di quanto comunicato dalla Commissione AIA-IPPC, la competente Direzione Generale ha pertanto chiuso con esito negativo il procedimento amministrativo di verifica della adeguatezza della documentazione presentata in attuazione dell'AIA.

Per quanto riguarda, invece, l'adempimento delle prescrizioni n. 6 (chiusura nastri) e n. 40-51-58-65-67 (chiusura edifici), gli esiti del sopralluogo comunicati da ISPRA hanno evidenziato il mancato rispetto, nel secondo trimestre, anche dei nuovi cronoprogrammi proposti come modifiche non sostanziali. La competente Direzione Generale ha pertanto ritenuto che tale mancato rispetto determinasse l'improcedibilità, con conseguente archiviazione, di entrambe le istanze, in quanto l'effettiva realizzazione degli interventi non corrispondeva a quanto complessivamente programmato dallo stesso gestore ai fini della progressiva eliminazione delle emissioni diffuse. Conseguenza diretta di ciò è la violazione dei tempi previsti per l'attuazione di tutte le prescrizioni sopracitate (6, 40 , 51, 58, 65, 67)

Pertanto, in totale, durante i 6 mesi monitorati di vigenza del provvedimento di riesame, risultano contestate violazioni ad ILVA S.P.A. per 20 prescrizioni su 94.

In allegato si riporta una descrizione analitica delle prescrizioni e delle violazioni.

Tale evidenza, peraltro, è l'ultima conferma dell'atteggiamento che la società ILVA SpA ha assunto nel semestre di riferimento, omettendo di porre in essere le iniziative più importanti, come quelle relative alla progettazione esecutiva delle coperture dei parchi primari e del *dry quenching* per le torri della cokeria; accumulando ritardi anche in relazione ai tempi di copertura dei nastri proposti dalla stessa azienda; manifestando difficoltà e resistenze a fornire la collaborazione in ordine alla documentazione tecnica da produrre per dare compiuta attuazione ad alcune prescrizioni.

Prendendo atto di tale situazione lo stesso Garante per l'attuazione del provvedimento di riesame ha riconosciuto che l'amministrazione ha espletato tutte le azioni ordinarie previste, prospettando quale possibile soluzione della situazione un commissariamento straordinario dell'azienda in relazione alla “constatazione delle gravi conseguenze che la posizione assunta da dirigenti e quadri può comportare” motivata, peraltro, dalla “inidoneità del modello organizzativo di prevenzione dei reati ambientali di cui l'impresa si è dotata” .

Va peraltro riconosciuto che la, sia pur non completa, attuazione dell’AIA ha comunque comportato un sensibile miglioramento della qualità dell’aria nei quartieri abitati limitrofi allo stabilimento. Le recenti rilevazioni di ARPA Puglia nel quartiere Tamburi, ad esempio, indicano livelli di benzo(a)pirene ben al di sotto non solo di quelli che avevano determinato la richiesta di riesame, ma anche delle soglie fissate e di quelli rilevati in altre zone di Taranto.

Azioni adottate

Su iniziativa dell’Istituto superiore per la prevenzione e ricerca ambientale (in qualità di autorità di controllo), le illustrate violazioni riscontrate nel primo trimestre sono state oggetto di segnalazione all’autorità giudiziaria, di adozione di misure correttive da parte della competente Direzione Generale e di segnalazione al Prefetto, per la comminazione delle previste sanzioni amministrative.

Per le illustrate violazioni riscontrate nel secondo trimestre è in corso, da parte di ISPRA, la contestazione per l’irrogazione della sanzione e da parte del Ministero, in qualità di autorità competente, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine prevista dalla legge (art. 29-decies del D.Lgs. 152/06)

Inoltre, anche sulla base delle evidenze riscontrate in ordine alle difficoltà, da parte dell’azienda, a dare adeguate risposte agli obblighi recati dal provvedimento di riesame, è stato emanato il decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, che ha disposto il commissariamento straordinario di ILVA S.p.A.

Per completezza si segnala che, riguardo l’AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, la Commissione Europea ha avviato due distinte procedure “Pilot” di acquisizione di informazioni in vista dell’avvio di possibili procedure di infrazione in relazione all’applicazione della direttiva 96/61/CE (IPPC). Nessuna di tali procedure, peraltro, ha condotto la Commissione a contestare possibili infrazioni.

**OGGETTO: Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto -stato di attuazione delle prescrizioni del decreto di riesame dell'AIA DVA-
DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012 – Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale
n.252 del 27/10/2012del 26/10/2012**

Report al 10/07/2013

Si riporta lo stato di attuazione delle prescrizioni del decreto di riesame di AIA del 26/10/2012, sulla base di quanto dichiarato da ILVA S.p.A. nell'ambito della relazione trimestrale di cui alla prescrizione n.17 del parere istruttorio “*Monitoraggio degli interventi di adeguamento*”¹, per il periodo dal 27 gennaio al 27 aprile 2013, delle risultanze del sopralluogo di ISPPRA del 28-29-30 maggio 2013 e della riunione della Commissione AIA-IPCC del 29-30-31 maggio 2013, per la valutazione dei progetti presentati in attuazione delle prescrizioni con scadenza semestrale (27/04/2013).

¹ Prescrizione n.17 del parere istruttorio “*Monitoraggio degli interventi di adeguamento*”: “*Si prescrive all’Azienda di trasmettere all’Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione concernente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento di riesame. L’Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione*”.

Nº Pr.	Testo prescrizione	Scadenza	Comunicazione II VVA S.p.A.	II Relazione trimestrale nota Dir.	144/2013 del 27/04/2013	Aggiornamento al 12/07/2013 e stato dei procedimenti amministrativi in corso
1	<p><i>Si prescrive all'Azienda di procedere con la completa copertura dei parchi primari, prevedendo in via prioritaria l'avvio della realizzazione delle coperture per quelle aree che presentano i maggiori contributi in termini di emissioni diffuse.</i></p> <p><i>Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, alla Regione Puglia e agli Enti preposti al rilascio dei necessari titoli abilitativi, il progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari. Tale progetto dovrà contenere la documentazione tecnica anche per le procedure in materia di bonifiche.</i></p> <p><i>La realizzazione dei predetti interventi di copertura dovrà essere conclusa entro 36 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p>	Prog. 27.04.2013	Realiz. 27.10.2015	<p>In merito alla realizzazione delle barriere frangivento, intervento utile alla gestione del territorio fino alla realizzazione delle coperture dei parchi, si evidenzia che sono riprese le attività di realizzazione con previsione di conclusione entro il mese di giugno 2013.</p>	<p>La Commissione AIA-IPPC non ha riscontrato elementi sufficienti a proseguire i lavori istruttori, ritenendo, pertanto, non adempiuta la prescrizione. Sulla base di quanto comunicato dalla Commissione AIA-IPPC, la Direzione Generale competente ha chiuso con esito negativo il procedimento amministrativo di verifica della adeguatezza della documentazione presentata in attuazione dell'AIA e ha incaricato ISPRA di procedere alla contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013, con nota n. DVA-2013-12006 del 24/05/2013.</p>	<p>Contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 in corso da parte di ISPRA.</p>
5	<p><i>Si prescrive all'Azienda, con riferimento alle emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione di materiali che siano trasportati via mare, l'adeguamento a quanto previsto dalla BAT n. 11, con l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui</i></p>	27.01.2013		<p>La prescrizione è attuata come ribadito con nota DIR 121 del 19.04.2013.</p>	<p>La Direzione ha acquisito il parere negativo della Commissione AIA-IPPC e della Regione sull'attuazione della prescrizione e ha incaricato ISPRA di procedere alla contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL</p>	

<p><i>coperti, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AlA.</i></p>	<p>funzionamento in rispetto delle prescrizioni tecniche rilasciate dalla ditta Phoenix come accertato dalla stessa ditta in data 24.01.2013.</p>	<p>n. 61/2013 con nota n. DVA-2013-12006 del 24/05/2013.</p> <p>Contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 in corso da parte di ISPRRA.</p> <p>Procedimento di modifica non sostanziale in corso (ID 90/333/478)</p> <p>Gli esiti del sopralluogo comunicati da ISPRRA hanno evidenziato il mancato rispetto, nel secondo trimestre, anche dei nuovi cronoprogrammi proposti come modifiche non sostanziali.</p> <p>La Direzione Generale competente ha pertanto ritenuto che tale mancato rispetto determinasse l'improcedibilità, con conseguente archiviazione dell'istanza in quanto l'effettiva realizzazione degli interventi non corrispondeva a quanto complessivamente programmato dallo stesso gestore ai fini della progressiva eliminazione delle emissioni diffuse.</p> <p>Ha pertanto incaricato ISPRRA di procedere alla contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 con nota DVA-2013-13954 del 14/06/2013.</p>
<p><i>Si prescrive all'azienda, con riferimento alla prescrizione del paragrafo n. 9.2.1.11 del decreto di AlA del 4 agosto 2011, di completare e integrare entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AlA, l'intervento denominato "Interventi chiusura nastri e cadute", mediante la chiusura completa (su tutti e quattro i lati) di tutti i nastri trasportatori di materiali sfusi, con sistema di captazione e convogliamento delle emissioni in corrispondenza dei punti di caduta (compresi salti nastro).</i></p>	<p>27/01/2013 Nuova scadenza richiesta da ILVA S.p.A. 27/10/2015</p>	<p>Contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 in corso da parte di ISPRRA.</p>
<p><i>11 Realizzazione di una nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli.</i></p>	<p>Come specificato con ns. nota prot. DIR 121 del 19.04.13, la</p>	<p>L'attuazione di tale prescrizione è stata oggetto di diffida ai sensi dell'art. 29-decies</p>

	<p>nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli sarà terminata entro il 31.05.13..</p>	<p>del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (nota MATTM n. DVA-2013-7543 del 27/03/2013) ed è stata contestata la violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 con nota ISPRA n. 20607 del 17/05/2013.</p>
<p>12</p> <p><i>Nebulizzazione di acqua mediani apposite macchine progettate e dimensionate all'uopo, per la riduzione delle particelle di polveri sospese generate delle emissioni diffuse derivanti da manipolazione e stoccaggio dei materiali (per Parchi Primari, Parco OMO e Parco Coke Nord).</i></p>	<p>Sono attualmente in ordine n° 10 fog-cannon (ordine n° 1791/13 del 22.01.2013). Come specificato con. nota prot. DIR 121 del 19.04.13, le prime 5 macchine fog-cannon (n.3 cannoni nei parchi primari, n.1 nel parco OMO/COK e n.1 nel parco GRF) saranno installate entro il 31.05.13.</p>	<p>L'attuazione di tale prescrizione è stata oggetto di diffida ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (nota MATTM n. DVA-2013-7543 del 27/03/2013) ed è stata contestata la violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 con nota ISPRA n. 20607 del 17/05/2013.</p>
	<p>da subito</p>	<p>A seguire, nel mese di giugno saranno messi in servizio altri due cannoni (n.1 cannone nei parchi primari e n.1 nel parco GRF). Infine, nel mese di luglio 2013 saranno messi in servizio gli ultimi cannoni previsti nel progetto 2013 (n.1 cannone nei parchi primari, n.1 nel parco COK e n.1 nel parco GRF).</p>
	<p>Da subito Termine entro 27.01.2014</p>	<p>Come specificato con nota DIR 120 del 19.04.13, l'intervento sarà terminato entro il 31.01.14.</p>

		<p>Procedimento di modifica non sostanziale (ID 90/333/468)</p> <p>Emessi gli ordini n.8464/2013 e n. 2788/2013 (prescrizione n.40) relativi all'affidamento dei lavori di progettazione nell'area di frantumazione primaria; assegnati ordini n.1168/2013 e n. 1714/2013 (prescrizione n. 51) per l'affidamento dei lavori nell'area trattamento coke (LVC2).</p> <p>Per l'area cokeria (prescrizione n.40) sono stati assegnati anche gli ordini n. -8865/13, n.8866/13, n.8867/13, n.8869/13, n.8870/13, n.8872/13, n.8873/13 e n.8874/13 per la progettazione della chiusura dei fabbricati.</p> <p><i>Si prescrive all'Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AlA, il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm3. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AlA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-teries del D.Lgs. n. 152/06.</i></p>	<p>Gli esiti del sopralluogo comunicati da ISPRA hanno evidenziato il mancato rispetto, nel secondo trimestre, anche dei nuovi cronoprogrammi proposti come modifiche non sostanziali.</p> <p>La Direzione Generale competente ha pertanto ritenuto che tale mancato rispetto determinasse l'improcedibilità, con conseguente archiviazione dell'istanza in quanto l'effettiva realizzazione degli interventi non corrispondeva a quanto complessivamente programmato dallo stesso gestore ai fini della progressiva eliminazione delle emissioni diffuse.</p> <p>Ha pertanto incaricato ISPRA di procedere alla contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato da DL n. 61/2013, con nota DVA-2013-13954 del 14/06/2013</p> <p>Contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 in corso da parte di ISPRA.</p>	<p>Gli esiti del sopralluogo comunicati da ISPRA hanno evidenziato il mancato rispetto per le emissioni delle batt. 9-10 cokeria, nel secondo trimestre</p>
41		<p><i>Si prescrive all'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 44, che, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AlA, la durata delle emissioni visibili derivanti dal</i></p>	<p>subito</p>	

	<i>caricamento sia inferiore a 30 secondi per tutte le batterie.</i>	Contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 in corso da parte di ISPRA.
42	<i>La tabella n. 287, riportata nel paragrafo 9.2.1.3 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.2, riportata nel paragrafo 3.5.6 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>	Gli esiti del sopralluogo comunicati da ISPRA hanno evidenziato il mancato rispetto per le emissioni delle batt. 9-10 cokeria,, nel secondo trimestre.
		Contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 in corso da parte di ISPRA.
49	<i>Si prescrive all'Azienda, in accordo con le tempistiche sopra richiamate, che l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento sia inferiore a 25 g/t coke, in accordo con le prestazioni di cui alla BAT n. 51.</i>	<p>Procedimento di verifica adempimento in corso: (ID 90/333/533)</p> <p>Riguardo il limite emissivo, gli esiti del sopralluogo comunicati da ISPRA hanno inoltre evidenziato il mancato rispetto per le emissioni delle batt. 7-8 e batt.11-12 cokeria, nel secondo trimestre.</p> <p>Riguardo il progetto da presentare, la Commissione AIA-IPPC non ha riscontrato elementi sufficienti a proseguire i lavori istruttori, ritenendo, pertanto, non adempiute le suddette prescrizioni. Sulla base di quanto comunicato dalla Commissione AIA-IPPC, la Direzione Generale competente ha pertanto chiuso con esito negativo il procedimento amministrativo di verifica della adeguatezza della documentazione presentata in attuazione dell'AIA.</p>

			Contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 in corso da parte di ISPRA per entrambi gli aspetti.
70	<i>Si prescrive, altresì, all'Azienda di implementare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, una specifica procedura operativa per l'analisi affidabilitistica di tipo RAMS (reliability availability maintainability safety) idonea a definire i criteri e parametri operativi per la eliminazione del fenomeno cosiddetto "slipping". La suddetta procedura dovrà essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AlA.</i>	Con nota Dir. 232/2012 del 27.11.2012 è stata inoltrata procedura preparata dalla ditta Tenova (documento ST7774 del 23.11.2012) dove è evidenziato lo stato di attuazione per l'implementazione della procedura operativa per l'analisi affidabilitistica di tipo RAMS per la riduzione dello slipping, è previsto entro il 30.04.2013 la messa in funzione del nuovo sistema tipo RAMS.	Gli esiti del sopralluogo comunicati da ISPRA hanno evidenziato il mancato rispetto nel secondo trimestre.
70	<i>Copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata (BAT II), con avvio entro 3 mesi dei lavori di costruzione di edifici chiusi, con aree adeguatamente pavimentate e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata, in accordo alla BAT n. 11, punto III. La conclusione della realizzazione del suddetto intervento deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.</i>	Con richiesta di acquisto n.37173/2012 si è dato incarico ad alcune società italiane ed europee di ingegneria (Danielli, SMS Demag, VAI, EkoPlant e Pelfa Group) di proporre uno studio finalizzato alla completa copertura dell'area interessata. Le società Ekoplant e Danielli hanno già fornito i disegni di massima. In data 31 gennaio 2013 con prot.17762 è stata inoltrata al Comune di Taranto istanza per l'ottenimento dei permessi a costruire. È stato anche assegnato l'ordine n. 910/2013 del 25.01.2013 a società specializzata per la realizzazione di verifiche geotecniche necessarie alla progettazione e costruzione delle strutture di fondazione.	Contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 in corso da parte di ISPRA.

	Attualmente si sta procedendo alla valutazione delle offerte tecniche complete da parte delle società Ekoplant, SMS, Siemens VAI, e Peñaf prevedendo la messa in servizio delle coperture mobili collegate agli impianti di aspirazione e filtrazione fumi entro il 31.12.2013.	Vedi nota relativa alla prescrizione 12.	L'attuazione di tale prescrizione è stata oggetto di diffida ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed è stata contestata la violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013, con nota ISPRA n. 20607 del 17/05/2013.
70	<i>Nelle more della realizzazione del suddetto intervento di copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle Paiole e ripresa scoria raffreddata, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri da manipolazione e stoccaggio materiali polverulenti, in accordo alla BAT n.11, dovrà essere prevista la realizzazione di un sistema di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle particelle di polveri sospese generate delle emissioni diffuse derivanti dal versamento delle paiole e nelle attività di ripresa della scoria raffreddata.</i>	In corso al verificarsi.	Gli esiti del sopralluogo comunicati da ISPRA hanno evidenziato omissione delle comunicazioni di non conformità ai limiti emissivi di cui ai punti precedenti, nel secondo trimestre.
89	<i>Nell'attuazione del piano di monitoraggio cokerie, il Gestore ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ISPRA ed agli Enti locali interessati, con le modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo.</i>		Contestazione della violazione ai sensi della legge n. 231/2012, come modificato dal DL n. 61/2013 in corso da parte di ISPRA.